



GIUDICE DI PACE DI SONDRIO

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sondrio, dr.ssa Rosa Terzolo, alla pubblica udienza del 19.2.18 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo - riservata la motivazione che di seguito viene redatta - la seguente

SENTENZA

nei confronti di: S. P.
nato il . . . a T. (so)
residente in T. (so) v. T.
Libero, assente

Dif. avv. del Foro di
di fiducia

PC : C. M.
nato il . . . a T. (so)

Dif. avv. del Foro di
di fiducia

SENTENZA

N. 19

N. 160/17 RG

Giudice di Pace di
Sondrio

N. 373/16 R.G.

notizie di reato

Data del deposito

20 FEB. 2018

Data di irrevocabilità

N. _____

Partita di credito

Redatta scheda il _____

IMPUTATA

- A) dell' illecito amministrativo di cui all' art. 672 CP perché accettava di custodire con le debite cautele il cane di razza lupo cecoslovacco di sua proprietà che si trovava in un fondo vicino alla pubblica via, non delimitato da recinzione, legato ad una catena che non lo limitava adeguatamente nei movimenti e lasciandolo privo di museruola;
- B) del reato di cui all' art. 590 c. 1 e 2 CP perché, ponendo in essere la condotta omissiva di cui al capo precedente, cagionava per colpa (imprudenza e negligenza) lesioni personali a ~~_____~~ ~~_____~~ che veniva aggredita e morsa al braccio destro del predetto cane, non adeguatamente custodito, riportando lesioni personali con prognosi di gg. sette

Commissi in Livigno il 25.6.2015

Intervenivano

il PM delegato: dr. Anna Vitale

il difensore dell' imputato: av. ~~_____~~ ~~_____~~ del Foro di ~~_____~~ di fiducia

il difensore della P.C.: av. ~~_____~~ ~~_____~~ del Foro di ~~_____~~ di fiducia oggi sostituito da av. ~~_____~~

~~_____~~ del Foro di ~~_____~~

CONCLUSIONI

Il PM chiede per l'imputato Salvo Paolo la
assoluzione ai sensi dell'art. 530, II c. CPP
l'av. [redacted] per la P.C. costituita deposito
note conclusive scritte e note spese di cui chiede
la liquidazione confidando nella condanna
dell'odierno imputato.

Il difensore dell'imputato, av. [redacted], chiede per
la propria assistita l'assoluzione ai sensi dello
art. 530, CPP o in subordine l'assoluzione ai sensi
dell'art. 530, II c. CPP perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio regolarmente
notificato la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Sondrio disponeva la citazione a
giudizio innanzi al giudice di Pace di Sondrio
di S. P. per rispondere del reato di cui
in epigrafe.

Assente l'imputato, l'istruttoria dibattimentale
avveniva mediante produzione documentale
ed esame testimoniale.

All'esito le parti concludevano come in
atti.

Dall'indagine svolta nel corso del dibattimento non è apparsa dimostrata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato contestato.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che il cane di proprietà dell'odierno imputato, un lupo cecoslovacco, era stato affidato a tale P. K., un amico delle S., a cui ogni tanto il cane veniva lasciato in custodia e dunque al momento del fatto non era nella disponibilità dell'imputato.

A parere del Giudicante non è stata raggiunta la prova che l'imputato abbia affidato l'animale a persona non atta alla sua custodia e quindi non si può configurare la sua responsabilità penale in ordine all'accaduto.

Conseguentemente dovrà essere mandata assolta perché il fatto non sussiste ex art. 530, II c. C.P.P.

P.Q.H.

Il giudice di Pace di Sondrio,

visto l'art. 530, II c, CPP

assolve l'imputato P. S. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Con deciso in Sondrio, il 19.2.18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO
VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 20 FEB. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marile Mezzera

IL GIUDICE DI PACE
Dr.ssa TERZIO